

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1966

Estensione dell'indennità di marcia al personale della Marina con destinazione a terra e degli assegni vitto a talune mense della Marina militare e dell'Aeronautica militare

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni reparti della Marina militare, in particolare le batterie antiaeree e i reparti arditi incursori, vengono frequentemente a trovarsi in situazioni d'impiego del tutto analoghe a quelle dei reparti dell'Esercito al campo. Peraltro, mentre al personale di questi ultimi reparti viene corrisposta l'indennità di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, nelle misure aggiornate con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, nessuna indennità è prevista dalle norme in vigore per il personale della Marina.

Le cennate situazioni d'impiego si verificano anche per l'Aeronautica, ma per il personale di questa Forza armata supplisce l'indennità di aeromanovra prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, alla quale, con legge 18 dicembre 1952, n. 3086, è stata data una disciplina so-

stanzialmente eguale a quella dell'indennità di marcia.

Le norme in vigore, inoltre, mentre prevedono che alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti dell'Esercito al campo competono assegni vitto costituiti dal controvalore della razione viveri (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807) e dal trattamento tavola (articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969), nulla dispongono circa le mense dei reparti della Marina e della Aeronautica in analoghe situazioni di dislocazione e d'impiego.

Allo scopo di colmare tali lacune e di realizzare in materia la necessaria uniformità di trattamento fra le tre Forze armate, è stato predisposto l'unito disegno di legge diretto ad estendere l'indennità di marcia al personale dei ripetuti reparti della Marina e i cennati assegni vitto alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso gli stessi reparti e presso quelli dell'Aeronautica in analoghe situazioni d'impiego.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità giornaliera di marcia prevista dal regolamento per le indennità eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, è estesa, nella misura vigente nel tempo per il personale di detta Forza armata, al personale e ai reparti seguenti della Marina militare che svolgono servizi a terra:

a) militari di qualsiasi grado che si recano fuori dell'ordinaria residenza per prendere parte ad esercitazioni collettive;

b) reparti che si trasferiscono da una ad altra residenza per ragioni di servizio collettivo o di carattere prettamente militare;

c) drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando obbligati a pernottare fuori della sede;

d) reparti in viaggio collettivo che debbono pernottare fuori della sede.

Art. 2.

Alle mense ufficiali e sottufficiali costituite presso i reparti della Marina militare e dell'Aeronautica militare durante la permanenza ai campi nei periodi in cui tali reparti compiono a terra manovre d'istruzione o esercitazioni collettive è esteso il trattamento vitto previsto dall'articolo 3 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e dall'articolo 3 della legge 7 ottobre 1957, n. 969.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 10.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno finanziario 1966 con gli ordinari stanziamenti dei capitoli numero 2508 (lire 4 milioni), n. 2591 (lire 2 milioni) e n. 3093 (lire 4 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.